

Pubblicato il 28/02/2022

N. 00068/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00292/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli, Lav Lega Antivivisezione E.T.S., Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone, Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Dania Andreina Aniceti, Stefania Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

***ad opponendum:***

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Movimento Scelta Etica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 21/6/2021, con cui è stato approvato il **Calendario** Venatorio per la stagione 2021/2022, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S. il 30/8/2021:

per l'annullamento, previa sospensiva

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 13/8/2021 pubblicata il 17/8/21, con cui è stato modificato il **calendario** venatorio regionale per la stagione 2021/2022 per ciò che attiene al prelievo della Tortora, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Sulla base del consolidato l'indirizzo giurisprudenziale in materia di impugnazione del **Calendario** venatorio (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 23.3.2021 n. 2484) fatto proprio anche da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenze nn. 567/2017, n. 696/2019, n. 697/2019 e n. 254/2020), va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto

di interesse delle parti alla decisione giacché l'impugnato CFVR 2021/2022 ha ormai esaurito di produrre i propri effetti per scadenza del termine annuale di efficacia.

Il sopravvenuto difetto di interesse rende irrilevante ai fini del giudizio, e quindi non proponibile, l'eccezione di costituzionalità dell'art. 26 L.R. Abruzzo n. 10/2004 sollevata dalla ricorrente, considerato che nessuna rilevanza la decisione della Corte Costituzionale avrebbe nell'ambito del giudizio in corso.

Deve, inoltre, ribadirsi che per giurisprudenza costante (Consiglio di Stato, Sez. III, 23.3.2021 n. 2484; C.G.A. 21 dicembre 2015, n. 709) è precluso al Giudice Amministrativo accertare l'eventuale illegittimità degli atti gravati che abbiano esaurito i propri effetti al fine di conformare la successiva azione dalla P.A. non potendosi pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.) e consentendosi l'accertamento della illegittimità degli atti solo qualora il ricorrente allegghi un concreto interesse a fini risarcitori.

Per i motivi predetti il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.

2.§- In ossequio al canone della soccombenza virtuale, va disposta la condanna della REGIONE ABRUZZO, della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA e del MOVIMENTO SCELTA ETICA al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., nella misura liquidata in dispositivo, atteso che, come esattamente rilevato nel Decreto presidenziale n. 135/2021, gli atti impugnati costituiscono, per la gran parte, un'ulteriore reiterazione dei numerosi provvedimenti precedenti sospesi da questo T.A.R. e che, come precisato nell'ordinanza cautelare n. 151/2021, è stata posta in essere da parte della Regione Abruzzo una *“sostanziale violazione dei principi generali in materia di cui alla legge n. 157/1992 che impone alle Regioni di assicurare compiutamente e concretamente le misure indispensabili per assicurare concretamente la sopravvivenza e la*

*riproduzione delle specie cacciabili?* (più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale cfr. n. 191 del 2011 e, di recente, n. 40 del 2020).

Per le ragioni di cui innanzi, vista la pervicace e reiterata condotta della Regione Abruzzo violativa della disciplina in materia, va posto a carico esclusivo della Regione il rimborso del contributo unificato dovuto per il ricorso e per i motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la REGIONE ABRUZZO, la FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA ed il MOVIMENTO SCELTA ETICA al pagamento, nei confronti dell'associazione ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, da ripartirsi nella misura del 50 % a carico della Regione e del restante 50 % in parti uguali a carico della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA e del MOVIMENTO SCELTA ETICA.

Condanna, altresì, la Regione alla rifusione del contributo unificato versato per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Giardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Umberto Realfonzo**

## IL SEGRETARIO